

contributo  
unificato  
OK + TRIBUTI

CASSAZIONE *net*

15655/2013



**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Obbligazioni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16039/2007

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 15655

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 2552

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente - Ud. 16/04/2013  
Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere - PU  
Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -  
Dott. ULIANA ARMANO - Rel. Consigliere -  
Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 16039-2007 proposto da:

RG [ ] n.q. di Segretario Nazionale della

L [ ] [ ]

[ ], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso lo studio dell'avvocato CARAMANICO GIUSTINO, rappresentato e difeso da se medesimo;

- **ricorrente** -

**contro**

PI [ ] S.P.A. [ ], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Ing. VITTORIO MINCATO,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,  
presso lo studio dell'avvocato FABBRI PAOLA, che l  
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8286/2006 del TRIBUNALE di  
ROMA, depositata il 06/04/2006 R.G.N. 14597/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA  
ARMANO;

udito l'Avvocato PAOLA FABBRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso  
per l'inammissibilita' del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Avv. [GR], n.q. di Segretario Nazionale della [L]  
[ ]

conveniva in giudizio la società [PI] per sentirla condannare al pagamento della somma di € 84,70 , pari all'importo di sette vaglia postali emessi nel 2001, di cui l'impiegato dell'ufficio postale aveva illegittimamente rifiutato il pagamento, ed al risarcimento del danno configurandosi nella fattispecie il reato di appropriazione indebita .

Il Giudice di Pace rigettava la domanda.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 6 aprile 2006, ha confermato la decisione di.

Propone ricorso [GR] con due motivi.

Resiste la S.p.A. [PI].

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo , 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 163 311 e 179 c.p.c.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: *"Il giudice nazionale che non abbia tenuto la prima udienza della causa nella data fissata dalla legge per ragioni a lui pertinenti, può trattarla in altra data dal suo stesso ufficio fissata successivamente senza curare la comunicazione di tale fissazione alla parte procedente e ciò facendo può pervenire ad una decisione che non costituisca violazione degli artt. 163, 311 e 170 CPC, dell'art. 111 della Costituzione dell'art. 6, 1° c., C.E.D. U. e dell'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (in base al combinato disposto degli artt. 2 e 10 della Costituzione aventi valore ed efficacia costituzionale)".*

2. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto che non riporta la concreta fattispecie processuale oggetto del giudizio e prescinde totalmente dagli argomenti sviluppati dal giudice di merito.

3. Risulta che l'udienza di prima comparizione del giudizio di primo grado, fissata per il 27/ 10/2003, è stata rinviata per indisponibilità del Giudice alla successiva udienza del 4/11/2003 .

Il giudice di merito ha affermato che, con riguardo al procedimento davanti al giudice di pace, il terzo comma dell'art. 318 c.p.c. ,nella formulazione vigente *ratione temporis* , espressamente statuisce che se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, "la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva" , riproducendo , in buona sostanza, quanto stabilito con riguardo al procedimento davanti al Tribunale dal quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c. e dal primo comma dell'art. 82 disp, att, c.p.c. Il testo previgente del richiamato art. 168 bis, che configurava l'obbligo del cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data di comparizione, non è stato più riprodotto offrendo la stessa legge il meccanismo per individuare automaticamente tale data.

4. Da tali considerazioni discende quale corollario che nel procedimento davanti al giudice di pace il rinvio d'ufficio per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite deve intendersi disposto per l'udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita il rinvio.

5. Anche la pacifica giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che nel procedimento davanti al giudice di pace, il rinvio d'ufficio per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite deve intendersi disposto, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data della comparizione stessa, per l'udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo (v. Cass. 25.1.2000, n. 801). Ne consegue l'onere per le parti di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva, non essendovi pertanto obbligo di comunicazione del differimento per i motivi suesposti. .  
Cass.14-2-2005 n.2955

6. Il quesito di diritto è stato formulato con riferimento all'ipotesi di un generico rinvio dell'udienza ad "altra data" ,mentre si tratta di rinvio all'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta dal giudice e, nella sua generica formulazione , non contiene alcuna censura congruente con la motivazione della sentenza impugnata.

7. Con il secondo motivo si denuncia Violazione degli artt. 111), 2° c., Costituzione, 6, 1° c., C.E.D.U., 112 e 115 CPC, 1681, 1683 e 1690 CC., legge 30 Luglio 1989, n. 281.

Viene formulato il seguente quesito di diritto : *se sia legittima la dichiarazione di decadenza dal credito rappresentato da vaglia postali se il titolare non abbia svolto prima della richiesta giudiziale del credito alcune attività comportamentali sancite dai singoli giudici.*

8. Il motivo è inammissibile inadeguatezza quesito di diritto .

In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, "a norma dell'art. 366 "bis" c.p.c., applicabile *ratione temporis* , è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).

15. Il quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris", Cass 2658/08.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma 16-4-2013


Il Consigliere estens.




Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 21 GIU. 2013  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



CASSAZIONE.net